



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 25-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI COSTITUENTI L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ATS VEN_03 - BASSANO DEL GRAPPA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DELLE TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO A NORMA DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 19, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 4 APRILE 2024 "ASSETTO ORGANIZZATIVO E PIANIFICATORIO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI".

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di marzo, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

Sambugaro Marinella	Presente
Tagliaro Giorgio	Presente
Pinaroli Andrea	Presente
Franco Simona	Presente
Mosele Andrea	Presente
Baù Giacomo	Presente
Sambugaro Massimo	Presente
Dalla Bona Giorgio	Presente
Munari Emanuele	Assente
Rossi Francesco	Presente
Mosele Maria	Presente

Assume la presidenza il/la sig./sig.ra Sambugaro Marinella in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Sartori Federica. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
L'intervento del Sindaco viene di seguito riportato integralmente.

Premetto che il 25 febbraio è stato organizzato un incontro a Rosà per spiegare a tutti i Consiglieri comunali, sia di maggioranza sia di minoranza, l'iter e lo stato di avanzamento della procedura per la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile come previsto dalla Legge regionale 9 del 2024. Durante questa seduta sono stati forniti i dettagli sulle modalità operative per il suo avvio. Noi di maggioranza eravamo tutti presenti, mentre non c'era nessuno della minoranza.

Questa è una legge che ci è stata un po' imposta dalla Regione, che però non ci ha visto passivi come amministratori perché abbiamo combattuto per ottenere alcune cose che non erano previste dalla legge stessa.

Siamo consapevoli che il nostro ufficio sociale è dotato di ottimi impiegati e questo è stato frutto di un impegno e di un lavoro che prosegue da anni, che lo ha portato ad ottimi livelli, dando alla cittadinanza non solo supporto ma anche risposte concrete alle loro esigenze.

Noi cercheremo sempre di difendere questo servizio a favore dei nostri cittadini.

Purtroppo la Legge regionale ci impone di deliberare per attivare gli ATS e tutti i Comuni stanno muovendosi verso questa direzione. Comunque, difenderemo come abbiamo detto il servizio ottimo che fino ad ora hanno avuto i nostri cittadini.

Con questa delibera quindi sugli ATS - Ambiti Territoriali Sociali - si presenta il protocollo d'intesa tra i 23 Comuni, costituenti l'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_03 - Bassano del Grappa.

Ultimata la relazione del Sindaco, intervengono:

MOSELE MARIA

Per prima cosa voglio precisare che al 25 febbraio avrei dovuto essere presente io come minoranza. Purtroppo non ero nelle condizioni di salute che me l'avevano permesso per cui, siccome ero la persona che era più preposta a capire qualcosa non potevo venire. Mi è dispiaciuto, però chiaramente non ero nelle condizioni di farlo.

Seconda cosa, esprimo ancora come avevo espresso nel precedente Consiglio, non l'ultimo ma l'altro, la mia grande preoccupazione sia per i dipendenti che per il servizio, perché unire i servizi di 23 Comuni credo che sia veramente un'opera monumentale.

Siccome io ho letto tutto quanto non, ancora siamo nella fase in cui non è ancora stato stabilito niente per cui credo e spero che ci sia il coinvolgimento anche della minoranza anche su queste decisioni perché, come hai detto tu Marinella, i nostri servizi sono veramente eccellenti. Noi siamo l'unico Comune dell'Altopiano che ha il paramento uno a quattro mila rispetto all'assistente sociale e abitanti, per cui è un privilegio. Oltretutto noi avevamo anche un contributo che avevamo ottenuto per due/tre anni appunto per questo parametro che rispettavamo come Comune. E c'erano pochissimi Comuni dei 23 Comuni del nostro Comitato che avevano questa eccellenza. Quindi perdere il personale, oppure che fosse, sicuramente non sarà a nostro totale servizio come prima, però una preoccupazione vale per loro, per i nostri dipendenti, ma la grande preoccupazione che ho, che abbiamo, è veramente per i servizi erogati, perché trovare sempre le stesse persone di fronte, con le quali ci si confronta quando c'è una difficoltà, una fragilità, una disabilità e quant'altro, è una cosa veramente eccellente. Non sarà eccellente se ci sarà un ricambio, una alternanza delle persone negli uffici comunali. Chiaramente vedo la disponibilità vostra di tutelare i dipendenti dopo il contratto nazionale del lavoro spero che non tolga qualche privilegio, non dico privilegio ma.... qualche sussidio insomma per i nostri dipendenti che non vadano a perdere quello che hanno costruito fino adesso e soprattutto che i nostri bambini all'asilo, che mangiano i pasti che sono cotti veramente alla mattina per loro, i nostri anziani soprattutto, che sono fragili, ammalati che sono nelle case che si trovano una persona magari estranea che gli porta il pasto. Chiaramente sappiamo di avere dei servizi di eccellenza, io mi auguro che rimangano di eccellenza. Faremo la nostra parte per far sì che questi servizi rimangano perché sarebbe veramente pesante perdere dei servizi che ci sono voluti anni e anni, consideriamo gli ultimi dieci, consideriamo sempre che a Gallio le amministrazioni hanno avuto veramente riguardo rispetto ai servizi sociali, investendo veramente nel sociale delle somme importanti. Quindi spero che con l'Ambito, che son benissimo che è un obbligo entrarci, spero che con il sub Ambito si possa veramente dettagliare magari i servizi e su questo ci conto. Sarò presente anche io perché un

po' di esperienza l'ho maturata nei dieci anni precedenti ma soprattutto perché come tutti voi credo ci teniamo ad avere ancora servizi di eccellenza e anche di tutelare i nostri dipendenti, perché sappiamo bene che il nostro Comune ha dei dipendenti qualificati, professionali, che non possiamo assolutamente lamentarci di nessuno. Grazie.

SINDACO

Noi abbiamo combattuto proprio per questo, per tutelare sia i dipendenti, perché sappiamo che il servizio a Gallio è ottimo, e abbiamo anche ottenuto i sub Ambiti proprio per questo, per garantire un po' tutto. Come hai detto tu Maria è la fase embrionale ancora, non è stato detto niente. Andando a tutte le riunioni e essendo là anche a combattere per il bene dei nostri cittadini abbiamo già ottenuto qualcosa ma otterremo anche qualcos'altro, perché questo non lo vogliamo perdere neanche noi. Non siamo così proprio sprovveduti a cambiare le cose

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 118 della Costituzione il quale, al comma 1, sancisce che *“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”*;

VISTO l'art. 6, comma 2, lett. d) della L. 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* il quale prevede che ai Comuni spetta la *“partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a)”*;

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. a) della L. 8 novembre 2000, n. 328 il quale prevede, tra l'altro, che alle Regioni spetta la *“determinazione [...] degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete”*;

VISTO l'art. 14, comma 27, lett. g) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) il quale prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, la *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”*;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*;

VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, con particolare riferimento al paragrafo 1.6 *“La governance di sistema e il ruolo degli Ambiti”*, così come approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale e adottato con Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021;

VISTI i commi 159-171, dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con specifico riferimento alle componenti M5C2 *“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”* e M6C1 *“Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”*;

VISTO il D.M. 23 maggio 2022, n. 77 *“Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”*;

VISTI gli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4, comma 2, lett. g) e h) della L. 23 marzo 2023, n. 33 *“Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”*;

VISTI gli artt. 124 e ss. della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 35 *“Nuove norme sulla programmazione”*, con particolare riferimento all'art. 25, comma 3, lett. d);

VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 *“Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”*, con particolare riferimento all'art. 8, comma 3, lett. d-bis);

VISTE la L.R. 6 settembre 2023, n. 23 *“Disposizioni in materia di associazionismo*

intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA)” e la DGR n. 17 del 16 gennaio 2024 “Approvazione aggiornamento del Piano di riordino territoriale. Art. 8 c.8 L.R. 18 del 27.04.2012. Deliberazione/CR n. 39 del 7 aprile 2023”;

VISTA la L.R. 4 aprile 2024, n. 9 “*Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali*”, con particolare riferimento all’art. 19, comma 2, lett. a);

VISTO altresì, l’Avviso pubblico “*Manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà*” di cui al Decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024 (Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e Migratorie – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale);

CONSIDERATO che l’art. 7 della L. 5 giugno 2003, n. 131, nel fornire le linee guida per dare attuazione all’art. 118 Cost., dispone, al comma 1, che “*Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l’unitarietà di esercizio*” e che “*Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che esercitano in forma singola o associata*”;

CONSIDERATO il cambio di passo avvenuto in questi ultimi anni nel settore delle politiche sociali, conseguente alla definizione di importanti documenti a livello europeo quali il Pilastro europeo dei diritti sociali (2017) e il relativo Piano d’Azione (2021), il Piano per la ripresa *Next Generation EU*, declinato nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 13 luglio 2021 che ha consentito di definire i primi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) prevedendone il finanziamento ai fini di una loro effettiva realizzazione;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 386 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e, nel 2017, è stata introdotta la prima misura nazionale di lotta alla povertà (L. n. 33/2017 sul Sostegno all’inclusione attiva - SIA) poi divenuto, con il D.Lgs. n. 147/2017, Reddito di inclusione (ReI), successivamente, con il D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019), Reddito di cittadinanza (RdC) e infine, con D.L. n. 48/2023 (convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023), Assegno di Inclusione (AdI - misura non più universalistica, ma categoriale);

CONSIDERATO che l’ATS è stato riconosciuto quale interlocutore privilegiato a livello locale per l’implementazione degli interventi di lotta alla povertà attraverso la gestione di progettualità specifiche, come quelle relative all’Avviso 3/2016 - PON Inclusione, con cui sono state assegnate risorse a favore di politiche di inclusione sociale per l’attuazione del SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) e quelle relative al Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, destinato al rafforzamento dei servizi in funzione prima del ReI, poi RdC e ora dell’AdI;

CONSIDERATO che con la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, commi 797-804), si è arrivati alla formale definizione di un livello essenziale di sistema relativo ad un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ATS e di un ulteriore obiettivo di servizio caratterizzato da 1 operatore ogni 4.000 abitanti per il rafforzamento del servizio sociale professionale, condizione ritenuta necessaria per costruire una infrastruttura sociale stabile nel territorio;

CONSIDERATO che con la Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, commi 159-171) è stato definito formalmente il contenuto dei LEPS per la Non Autosufficienza la cui realizzazione, assieme a quelli già descritti nel Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023, è stata affidata agli ATS;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 160 della L. n. 234/2021, ha individuato nell’ATS la dimensione territoriale e organizzativa nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata

degli stessi sul territorio, concorrendo al contempo alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale;

CONSIDERATO altresì, che l'art. 24 del D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 prevede, al comma 1, che *“Gli ambiti territoriali sociali (ATS), attraverso un'idonea e stabile organizzazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvedono a garantire, sulla base degli indirizzi forniti dallo SNAA e della programmazione regionale, lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle persone e alle famiglie residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS [...]”*;

RILEVATA la necessità di procedere, visto e considerato quanto sopra, all'implementazione del nuovo assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali di cui alla L.R. n. 9/2024 e avviare, di conseguenza, la gestione associata della funzione socio-assistenziale attraverso la forma associata dell'ATS;

RICHIAMATO il *“CAPO III - Gestione associata e Ambiti Territoriali Sociali”* della L.R. n. 9/2024, all'interno del quale sono contenute le indicazioni sull'esercizio associato della funzione socio-assistenziale;

RICHIAMATE le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e orientamento, vigilanza e controllo, monitoraggio e valutazione nonché di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali riconosciute in capo alla Regione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3 della L. n. 328/2000 il quale prevede che *“La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali”*;

RICHIAMATA la competenza dei Comuni ad individuare tra le forme associative con personalità giuridica di cui al D.Lgs. n. 267/2000, quella maggiormente adatta a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali scegliendo preferibilmente la forma dell'azienda speciale consortile pubblica di cui agli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la facoltà per i Comuni capoluogo di continuare ad avvalersi della forma della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora tale forma associativa sia stabilmente costituita e la scelta sia supportata da un'adeguata analisi dei costi e benefici presentata alla Giunta regionale;

RICHIAMATI l'art. 19, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2024 il quale prevede che i Comuni, nelle more dell'adozione della forma di gestione associata di cui all'articolo 8, comma 3, *“trasmettono all'ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato”* e l'art. 19, comma 2, lett. b) che prevede che gli stessi Comuni comunichino *“entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il tramite del Comitato dei Sindaci di Ambito, di cui all'articolo 9, il nominativo dell'ente responsabile della gestione amministrativa che, in via transitoria, svolge le funzioni di coordinamento tra gli enti dell'ATS”*;

RICHIAMATO il potere sostitutivo riconosciuto in capo alla Giunta regionale a norma e nei limiti di cui all'art. 17 della L.R. n. 9/2024;

VISTA la nota della Direzione Servizi Sociali - Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, prot. 80249/14.02.2025, recante *“Osservazioni propedeutiche alle attività di costituzione e avvio dell'esercizio associato della funzione socio- assistenziale. L.R. n. 9/2024”*;

RICHIAMATO l'incarico alla società ARVEST S.R.L. con sede in Marcon (VE) Viale della Stazione 2 avente ad oggetto servizio di supporto progettuale alla costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale CIG B403560EAE assegnato dal Comune di Bassano del Grappa quale ente capofila dell'ATS con det. N. 2380/2024, per l'accompagnamento dei

Comuni dell'ATS in ordine agli adempimenti correlati alle previsioni della legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 “*assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali*”;

VISTO il percorso conseguentemente intrapreso dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_03, per la realizzazione dell'esercizio associato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 “*assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali*”;

RICHIAMATI gli approfondimenti operati dai Sindaci e dagli Amministratori dell'ATS VEN_03 nel periodo Dicembre 2024 – Febbraio 2025 sui temi della Forma Giuridica, della Governance, dell'Organizzazione, delle Risorse, dell'Integrazione Socio-Sanitaria e dei L.E.P.S.;

ATTESO che nel corso della disamina dei vari scenari legati all'esercizio associato degli interventi e servizi sociali i Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_03 hanno individuato nella forma associativa dell'Azienda Speciale Consortile, di cui al combinato disposto degli articoli 31 e 114 del T.U.E.L. l'ente strumentale con personalità giuridica più adeguato, in ragione di una connotazione gestionale e operativa più snella e versatile, per perseguire le finalità pubbliche di cui alla L.R. n.9/2024;

PRECISATO che, sempre nel corso delle valutazioni di cui sopra, i Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_03 hanno confermato la scelta di applicare al personale della costituenda Azienda Speciale Consortile il C.C.N.L. Funzioni Locali.

DATO ATTO che, al fine di garantire l'omogenea erogazione dei LEPS in tutto il territorio dell'ATS_03 e per consentire ai sindaci dell'Ambito di essere direttamente connessi sia con la programmazione sia con le ricadute gestionali, i Sindaci hanno espresso l'indirizzo affinché nello Statuto della costituenda Azienda Speciale Consortile dell'ATS VEN_03 l'Ambito venga suddiviso in aree omogenee (definite anche “*Sub-ambiti*”);

CONSIDERATA altresì, in un'ottica di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'opportunità di costituire un ufficio comune associato che consenta di razionalizzare, ottimizzare e uniformare le molteplici attività gestionali di pertinenza dei 23 Comuni costituenti l'ATS VEN_03, necessarie al processo di definizione dell'assetto strutturale e della dotazione organica dell'Azienda Speciale consortile e di demandare a Convenzione ex art. 30, c.4 del T.U.E.L. la costituzione dello stesso;

ATTESO che i Comuni dell'ATS VEN_03 hanno concordato di fissare la sede legale ed amministrativa della sopradetta, costituenda Azienda Speciale Consortile dell'ATS VEN_03 nel territorio del Comune di Bassano del Grappa – Comune Capofila;

ACQUISITI in ordine al presente provvedimento:

- i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla proposta in esame;
- il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso in data 04/03/2025 allegato C;

CON votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 10 (dieci)
- FAVOREVOLI: 8 (otto)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 2 (due) - Mosele Maria e Rossi Francesco

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato “Protocollo di intesa tra i Comuni costituenti l'Ambito territoriale sociale ATS VEN_03 - BASSANO DEL GRAPPA per l'individuazione delle fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato a norma di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. a) della Legge Regionale n. 9 del 4 aprile 2024 “*Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali*” allegato sub A) al presente provvedimento del quale rappresenta parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che il “Protocollo di intesa” di cui al precedente punto 2) recepirà:
- la scelta della forma giuridica dell’Azienda Speciale Consortile;
 - la decisione di applicare al personale il C.C.N.L. Funzioni Locali;
 - la decisione di suddividere l’Ambito in aree omogenee (definite anche “Sub-ambiti”)
 - la menzione di un “ufficio comune associato”, demandato a Convenzione ex art. 30, c.4 del T.U.E.L.;
 - la definizione della sede legale ed amministrativa della sopradetta, costituenda Azienda Speciale Consortile dell’ATS VEN_03 nel territorio del Comune di Bassano del Grappa – Comune Capofila;
 - le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell’esercizio associato a mezzo di Cronoprogramma, redatto attraverso specifico diagramma di Gantt, demandando sin d’ora al Sindaco l’approvazione del Cronoprogramma e di tutte le sue eventuali, successive modifiche ed integrazioni nel Comitato dei Sindaci d’Ambito, alla luce della summenzionata nota della Regione Veneto del 14 febbraio 2025 n.Prot. 0080548 class: G940 01.1;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio on line dell’ente per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Organi di Indirizzo-politico” del sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 5) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Gallio, a sottoscrivere il presente atto, apportando modifiche non sostanziali eventualmente ritenute necessarie in fase di perfezionamento, e a trasmettere la presente deliberazione al Comune di Bassano del Grappa, in quanto Comune Capofila dell’ATS VEN_03, successivamente tenuto, ai sensi del Protocollo, in adempimento di quanto prescritto dagli artt. 19, comma 2, lett. a) e 24 della L.R. n. 9/2024, a trasmettere detto Protocollo e relativi allegati alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto entro il 10 aprile 2025.

Quindi, con separata votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 10 (dieci)
- FAVOREVOLI: 8 (otto)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 2 (due) - Mosele Maria e Rossi Francesco

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di individuare le fasi di definizione delle modalità organizzative e le tempistiche per la realizzazione dell’esercizio associato a norma di quanto previsto dall’art. 19, comma 2, lett. a) della Legge Regionale n. 9 del 4 aprile 2024 “*Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali*”.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sambugaro Marinella



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sartori Federica